



svizzera energia
il nostro impegno - il nostro futuro.

SWISSOLAR 

Corso di aggiornamento Swissolar
Solar Update Svizzera italiana 2018
per Professionisti del solare* e altre persone del mestiere

Panoramica sulle nuove Ordinanze Impianti Bassa Tensione (OIBT 2018)
Antonio Gigliotti
Alpiq InTec Svizzera SA



svizzera energia
il nostro impegno - il nostro futuro.

SWISSOLAR 

Come siamo arrivati a questa revisione?

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2

svizzera energia
Il nostro impegno - il nostro futuro.

SWISSOLAR 

Chi ha lavorato a questa revisione?

**VSEI
USIE**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


 Verband Schweizerischer Elektrokontrollen
Association Suisse pour le Contrôle des installations Electriques
Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici
Associazion Svizra per las Controllas d'installaziuns Electricas


 Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
Association des entreprises électriques suisses
Associazione delle aziende elettriche svizzere

**APF-HEV Ticino**

3

svizzera energia
Il nostro impegno - il nostro futuro.

SWISSOLAR 



**CONSIGLIO
FEDERALE**

LEGGI
LIE 734.0
Legge sugli impianti
elettrici del 1902

ORDINANAZE
734.27 OIBT 2018
734.26 OPBT 2015


NORME
NIBT 2015
NORME EN
NORME CEI

4

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

² Essa si applica agli impianti elettrici:

- a. alimentati a corrente forte ma che funzionano con una tensione massima pari a 1000 V a corrente alternata oppure a 1500 V a corrente continua;



5

Art. 2 Definizioni

¹ Sono considerati impianti elettrici:

- a. gli impianti per la produzione in proprio, con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione;



6

Art. 3 Esigenze di base in materia di sicurezza

¹ Gli impianti elettrici devono essere realizzati, modificati, mantenuti e controllati secondo le regole riconosciute della tecnica. **Non devono mettere in pericolo persone, cose o animali** in caso di utilizzo o esercizio conforme alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in caso di prevedibile utilizzo o esercizio non conforme nonché in caso di perturbazioni prevedibili.



7

Art. 7 Autorizzazione per le persone fisiche

Le persone fisiche che eseguono lavori d'installazione sotto la propria responsabilità ottengono l'autorizzazione generale d'installazione, a condizione che:

- a. siano del mestiere;
- b. **il loro livello di formazione corrisponda allo stato della tecnica e sia assicurata la loro formazione continua;** e
- c. offrano la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.



8

Art. 8 Persone del mestiere nel settore dell'installazione

¹ Persona del mestiere è chi ha superato l'esame professionale superiore (esame di maestria) nella professione di esperto / esperta in installazioni e sicurezza elettriche.

² È inoltre persona del mestiere anche chi può certificare di avere svolto un'attività pratica nel settore dell'installazione sotto la sorveglianza di una persona del mestiere per un periodo di tre anni, ha superato un esame pratico e:

- a. possiede un attestato federale di capacità nella professione di installatore / installatrice elettricista AFC e un diploma di una scuola universitaria professionale SUP in tecnica energetica / elettrotecnica (Bachelor o Master of science SUP) o un diploma di una scuola specializzata superiore SSS oppure un diploma equivalente;
- b. possiede un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore / installatrice elettricista AFC o ha conseguito la maturità e possiede un diploma SUP (Bachelor o Master of science SUP) in tecnica energetica / elettrotecnica o un diploma SSS oppure un diploma equivalente; o
- c. possiede un diploma federale (esame professionale superiore, EPS) in una professione affine a quella di esperto / esperta in installazioni e sicurezza elettriche.

9

Art. 9 Autorizzazione per le imprese


¹ Ottengono l'autorizzazione generale d'installazione le imprese che:


- a. occupano una persona del mestiere, integrata nell'impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (responsabile tecnico);
- b. il livello di formazione della persona del mestiere e delle persone menzionate nell'autorizzazione di installazione corrisponda allo stato della tecnica più recente e la loro formazione continua è assicurata;
- c. offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

² Le succursali delle imprese di cui al capoverso 1 non necessitano di una propria autorizzazione generale d'installazione. Come l'impresa stessa, devono tuttavia soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1.



10


 **svizzera energia**
Il nostro impegno - il nostro futuro.

SWISSOLAR 


Art. 9 Autorizzazione per le imprese


³ Se un'impresa occupa il responsabile tecnico a tempo parziale, l'autorizzazione generale d'installazione è accordata solo se:

- il suo tasso di occupazione è di almeno il 40 per cento;
- l'onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione; e
- il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di due imprese.




11

 **svizzera energia**
Il nostro impegno - il nostro futuro.

SWISSOLAR 


Art. 10 Organizzazione dell'impresa



¹ Le imprese devono occupare a tempo pieno almeno un responsabile tecnico ogni 20 persone occupate nell'installazione.



20 collaboratori


12

 **svizzera energia**
Il nostro impegno - il nostro futuro.

 **SWISSOLAR** 


Art. 10 Organizzazione dell'impresa



² Nelle imprese che occupano più di 20 persone nell'installazione, ad ogni responsabile tecnico occupato a tempo pieno possono essere sottoposte al massimo tre persone autorizzate al controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1, ciascuna delle quali a sua volta può sorvegliare al massimo altre 10 persone.



³ Le succursali devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 come le imprese. Possono organizzarsi conformemente al capoverso 2.

13


 **svizzera energia**
Il nostro impegno - il nostro futuro.

 **SWISSOLAR** 

Art. 14 Autorizzazione per lavori su impianti speciali

¹ Un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze specifiche, in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, [impianti fotovoltaici](#), [impianti di batterie fissi](#), [gruppi statici di continuità](#) e battelli, è concessa a un'impresa che affida l'esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali:

- soddisfano le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per lavori su impianti all'interno dell'impresa (art. 13 cpv. 1, AFC o esame ispettorato) e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell'Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti; o




- hanno superato un esame organizzato dall'Ispettorato e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato anch'essa il relativo esame dell'Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti.

² L'autorizzazione concede il diritto di eseguire i lavori d'installazione in essa menzionati.

14

Art. 35 Rapporto di ripresa dell'impianto

² Se si tratta di un impianto per la produzione in proprio non collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione per l'alimentazione di un impianto fisso, il proprietario consegna il rapporto di sicurezza all'Ispettorato al momento della messa in servizio.



³ Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione **fa eseguire un collaudo entro sei mesi da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato**. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all'articolo 32 capoverso 2, all'Ispettorato.

15

3. Impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni

Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni devono essere inoltre controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall'ultimo controllo.



16

4. Impianti di produzione di energia secondo l'articolo 2

Gli impianti di produzione di energia con o senza un collegamento a una rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali tali impianti sono collegati.



17

*Grazie per
l'attenzione*



18